

R.G. 141-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	- Presidente rel.
dott. Bruno Gian Pio Conca	- Giudice
dott. Luca Fuzio	- Giudice

nel procedimento n. 141-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

DALDOSSI ANNA LISA (C.F. DLDNLS70A69A794K), nata a Bergamo (BG) il 29.1.1970, residente in Pedrengo (BG) via Ghisalberti n.15/B, con l'avv. Gianluca Madonna

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 17.5.2023 da Daldossi Anna Lisa per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, nonché l'integrazione del 19.6.2023;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in Pedrengo (BG) via Ghisalberti n.15/B e quindi il



centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa

oltre alle spese sorte in occasione della presente procedura, derivante principalmente dal finanziamento contratto unitamente al marito per la ristrutturazione dell'abitazione familiare, al quale non sono più riusciti a far fronte a causa della perdita del lavoro della ricorrente e dalla richiesta, avanzata nel 2021 dall'istituto di credito, di rientrare dell'importo residuo entro e non oltre 30 giorni;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che Daldossi Anna Lisa è titolare dei seguenti beni immobili nel comune di _____

- _____, quota di _____ dell'immobile censito al foglio _____, part. _____, sub. _____, cat. _____, classe _____, consist. _____, sup. _____, rendita _____;
- _____, quota di _____ dell'immobile censito al foglio _____, part. _____, sub. _____, cat. _____, classe _____, consist. _____, sup. _____, rendita _____;
- _____, quota di _____ dell'immobile censito al foglio _____, part. _____, part. _____, cat. _____, classe _____, consist. _____, sup. _____, rendita _____;
- _____, quota di _____ dell'immobile censito al foglio _____, part. _____, sub. _____, cat. _____, consist. _____, sup. _____;
- _____, quota di _____ dell'immobile censito al foglio _____, part. _____, sub. _____, cat. _____, classe _____, consist. _____, sup. _____, rendita _____;

considerato che la ricorrente è altresì titolare di un _____ targata _____ immatricolata nel _____, di un conto corrente presso _____ con saldo al _____ di _____, oltreché della pensione di reversibilità del defunto marito, deceduto nel _____ pari ad _____ mensili;

osservato inoltre che, secondo la relazione particolareggiata e a seguito dell'integrazione richiesta, i beni liquidabili di proprietà della debitrice verrebbero incrementati a seguito dell'accettazione dell'eredità del defunto marito; in



particolare, all'attivo liquidabile verrebbero appresi diversi beni immobili di proprietà del *de cuius* di valore complessivo di circa a fronte di un incremento del passivo di circa nei confronti di Agenzia delle Entrate e ai costi per entrare in possesso dei predetti beni stimate dal notaio in , atteso che per il debito di vantato da nei confronti del defunto marito è già responsabile in solido Daldossi Anna Lisa;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente e del proprio nucleo familiare, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione, come da indicazione della stessa ricorrente, i redditi della debitrice sino all'importo mensile di , con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore l'eventuale eccedente che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dato atto che la debitrice propone di escludere dalla liquidazione quanto necessaria per esigenze familiari e priva di valore economico;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Andrea Gabrieli, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Daldossi Anna Lisa (C.F. DLDNLS70A69A794K), nata a Bergamo (BG) il 29.1.1970, residente in Pedrengo (BG) via Ghisalberti n.15/B;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina liquidatore il dott. Andrea Gabrieli;

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della



presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PBC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

~~ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;~~

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di €566,00 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

autorizza la ricorrente ad utilizzare l'immobile sito in _____ via _____ unitamente al proprio nucleo familiare, sino alla liquidazione;

esclude dalla liquidazione _____ in _____ in quanto priva di valore commerciale;

autorizza il liquidatore a porre in essere ogni opportuno provvedimento affinché la debitrice accetti l'eredità del defunto marito;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Daldossi Anna Lisa;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- ~~provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;~~

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo, previo oscuramento dei dati sensibili a cura dell'OCC, nonché presso i registri immobiliari in relazione ai beni immobili ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 22 giugno 2023

Il Presidente Est.
dott.ssa Laura De Simone

